



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA
Ambito Territoriale per la Provincia di Modena UFFICIO VIII
ISTITUTO COMPRENSIVO "ING. CARLO STRADI"

VIA BOITO, 27 – 41053 MARANELLO (MO) - Tel. 0536/941110 - Fax 0536/945162--C.M. MOIC83400Q - C.F. 93036900368
www.icstradi.edu.it - Posta elettronica: moic83400q@istruzione.it -- Posta certificata: moic83400q@pec.istruzione.it



AS 20-21

Maranello, 23/10/2020

Ai Docenti
Ai Collaboratori scolastici
Scuola primaria "Ing. C. Stradi"
Al sito

Oggetto: Disposizioni vigilanza alunni Scuola Primaria

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Tra gli obblighi del Dirigente scolastico rientra anche quello relativo all'adozione di misure organizzative di amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici con particolare riguardo all'avvicendamento degli insegnanti nelle classi, al controllo degli studenti nell'intervallo, all'ordinato afflusso e deflusso degli alunni in ingresso ed in uscita dalla scuola, alla custodia di attrezzature dell'istituto che possano causare danni agli alunni, al fine di eliminare le fonti di pericolo.

Appare evidente, pertanto, che il Dirigente scolastico ha l'obbligo di fornire misure organizzative in materia, mentre l'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta invece in via preminente al personale docente.

Anche il personale ATA è obbligato alla vigilanza con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei riguardi degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche nonché durante la ricreazione con compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici e di collaborazione con i docenti (art.44, comma 1, del CCNL 2006/2009).

Due sono gli elementi fondamentali da tenere sempre presenti:

- 1. la priorità della vigilanza su ogni altro obbligo*
- 2. l'inversione dell'onere della prova.*

Riguardo al punto 1 la Corte dei Conti ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, che pone il docente nella impossibilità del loro contemporaneo adempimento, il docente stesso è chiamato a scegliere la vigilanza.

Riguardo al punto 2, ai sensi dell'art. 2048 del Codice civile, qualora un alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo nel quale risulta assegnato all'insegnante viene immediatamente posta a carico di chi era incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo.

Ciò significa che nel giudizio di risarcimento non è a carico del danneggiato l'onere di provare la causa del danno, bensì è onere dell'insegnante o dell'Amministrazione provare di avere adempiuto l'obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea ad impedire il fatto.

Esiste quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante e la relativa prova liberatoria non si esaurisce nella dichiarazione di non aver potuto impedire il fatto, bensì è necessario dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee ad evitarlo e che, nonostante ciò, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento.

Tutto ciò premesso e alla luce delle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto e di Plesso

si dispone quanto segue:

PRE SCUOLA

Dall'arrivo della corsa del primo scuolabus fino all'inizio delle lezioni nella scuola primaria è previsto il tempo del pre-scuola per gli alunni che utilizzano tale servizio. Il servizio di pre-scuola si svolge nei locali della scuola, mentre l'attività di vigilanza è organizzata dal Comune in quanto fornitore del trasporto scolastico.

Gli alunni che arrivano a scuola col bus comunale saranno accolti all'interno dell'edificio scolastico e sorvegliati dai collaboratori scolastici. Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni.

1. VIGILANZA INGRESSO

I docenti sono presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere sulla soglia della propria aula o nel corridoio l'afflusso degli scolari, **5 minuti prima dell'avvio delle lezioni** (cioè 8,20 TN e 8,25 TP) (art.29, comma 5, CCNL scuola 2006-2009).

In caso di assenza, i docenti devono darne comunicazione alla Dirigenza tramite segreteria al mattino **dalle ore 7,30 alle ore 8,00** per consentire in modo tempestivo la chiamata dei supplenti. Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli alunni in entrata anche i docenti di sostegno, di lingua inglese e di religione, presenti in sede **cinque minuti prima dell'inizio della lezione**. I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli alunni in prossimità del cancello e della porta d'ingresso. Essi avranno anche il compito di accogliere gli alunni in arrivo con le corse degli scuolabus. Gli altri collaboratori scolastici vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un docente nel proprio piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla dirigenza e al coordinatore di plesso che provvederanno alla sostituzione.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai fini di cui trattasi disporrà la presenza di collaboratori scolastici all'ingresso dei diversi piani di servizio avendo cura di assicurare che la postazione di lavoro possa garantire il massimo della sorveglianza nell'area di pertinenza, tenuto conto della dotazione organica assegnata e nel rispetto delle disposizioni impartite in ordine all'assegnazione del personale ai reparti.

In caso di assenza, i Collaboratori Scolastici chiameranno la segreteria dalle ore 7,30 alle ore 8,00 in modo da prevedere una equa ripartizione sui piani del Plesso.

2. VIGILANZA DURANTE I MOMENTI DI ASSENZA MOMENTANEA DEL TITOLARE NELLA CLASSE

(ritardi, permessi, uscita anticipata)

Il titolare di classe, in caso di assenza momentanea, provvede a rivolgersi ad altro docente disponibile o ad un Collaboratore Scolastico. Per gravi impedimenti che non consentano all'insegnante di presentarsi puntualmente, o che costringano all'uscita prima dell'orario previsto, vanno informati la Dirigenza, il personale di segreteria, nonché il coordinatore di plesso, che provvede all'affidamento temporaneo del gruppo ad un docente.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE CLASSI

Atteso che la vigilanza sugli alunni è continua per tutto il tempo in cui sono affidati dall'ingresso all'uscita dall'istituzione scolastica, e cioè fino al subentro reale dei genitori o di persone da questi formalmente delegate, occorre assicurarla mediante l'adozione di alcune cautele per prevenire l'insorgere di responsabilità disciplinare o di altri tipi di responsabilità a seconda delle circostanze. Tali cautele sono individuate nelle seguenti:

a) osservanza puntuale dell'orario di servizio;

b) il docente uscente dall'aula deve verificare che gli alunni vengano affidati al docente subentrante, garantendo appunto la continuità nella vigilanza su ogni minore;

c) qualora all'orario prefissato dovesse mancare l'insegnante subentrante, il docente uscente lascia il gruppo di alunni ad altro insegnante o in mancanza ad un Collaboratore Scolastico, il quale deve sospendere ogni altra attività per coadiuvare il docente nella vigilanza degli alunni, avvisando tempestivamente la segreteria e/o il coordinatore di plesso che la classe è senza insegnante.

Non v'è dubbio che i docenti devono recarsi il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo in tal modo al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza.

In proposito, si precisa che eventuali variazioni e più precisamente anticipi o posticipi dei turni di lavoro del personale

docente devono essere segnalati con istanza scritta alla segreteria, che riferirà al coordinatore di plesso. La Dirigenza, valutati i motivi, provvederà ad autorizzare o meno le variazioni richieste.

4. VIGILANZA USCITA

L'uscita degli alunni deve essere regolata in modo da risultare ordinata e funzionale. Gli alunni devono essere accompagnati al cancello della Scuola dai rispettivi insegnanti, avendo cura di verificare che gli stessi siano ritirati dal genitore o dall'adulto delegato al ritiro. In caso di ritardo della persona per il ritiro, l'insegnante affida l'alunno al collaboratore scolastico e, in collaborazione, sollecitano telefonicamente il genitore. Gli alunni che usufruiscono dello scuolabus sono accompagnati dai docenti e dai collaboratori scolastici al bus dove è presente l'autista ad accoglierli, secondo l'organizzazione interna definita in coordinamento di plesso. Gli alunni del TN non ritirati alle 12,30 sono sorvegliati nell'atrio da un collaboratore scolastico fino all'arrivo dei genitori (con autorizzazione rilasciata dal Dirigente).

5. RAPPORTI CON I COLLABORATORI SCOLASTICI

In casi di **particolare necessità** è possibile ricorrere ai Collaboratori Scolastici al fine di assicurare la vigilanza sul minore. Il ricorso alla collaborazione non prevede l'affidamento didattico a personale non abilitato.

Durante la momentanea forzata assenza del docente, il Collaboratore Scolastico esercita una pura azione di sorveglianza, limitandosi con la propria presenza a verificare che la scolaresca non determini situazioni di pericolo e ad intervenire, qualora necessario, per evitare danni a persone o a cose.

6. VIGILANZA DURANTE TRASFERIMENTI ALUNNI, USO DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA

L'accesso alle aule dotate di attrezzature e sussidi è consentito agli alunni con **il solo** accompagnamento del docente. Durante le ore di laboratorio, di palestra, i docenti devono vigilare perché gli alunni utilizzino attrezzi, macchinari, materiali in modo idoneo. E' obbligo da parte dei collaboratori scolastici della custodia dei prodotti delle pulizie negli appositi armadi chiusi. Si invitano i docenti ad educare gli alunni a non correre nei corridoi.

7. VIGILANZA DURANTE MENSA, RICREAZIONE, GIOCO

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio.

L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (CCNL2006-2009; D.Lvo n° 59 del 19 febbraio 2004, art.7 comma 4).

I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata nei giorni di mensa, devono assicurarsi che i propri alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai docenti assegnati al servizio durante tale periodo.

Gli alunni della classe si **recheranno insieme** in sala mensa sotto la stretta sorveglianza del docente in servizio, secondo la scansione oraria definita in coordinamento di plesso. Per assicurare la buona organizzazione della mensa è doveroso il rispetto degli orari.

Durante l'intervallo la vigilanza viene effettuata ordinariamente dai docenti in servizio; gli alunni di norma vengono autorizzati dal docente a recarsi nel bagno, **due per volta**, mentre i collaboratori sorvegliano nei corridoi e negli atri.

Nei cortili, nei giardini o negli spazi verdi la vigilanza deve essere esercitata dai docenti. I collaboratori, prima dell'uscita nei cortili delle scolaresche, provvederanno a perlustrare la zona cortiliva per rimuovere eventuali oggetti o situazioni potenzialmente pericolose.

Il gioco va inteso come momento educativo e la scelta è rimessa al docente che valuta le esigenze formative dei bambini e lo spazio a disposizione, in modo da evitare situazioni concretamente pericolose (vedi regolamento di Plesso). Durante le ricreazioni in cortile la vigilanza dei docenti dovrà essere attenta e volta ad evitare giochi o attività che possano essere cause di frequenti infortuni (corse, giochi di movimento incontrollati, scavi nel terreno, ...)

Tutte le attività si svolgono sotto la **diretta** vigilanza del docente. Gli alunni non possono essere lasciati soli in corridoio o in aule adiacenti. I docenti, inoltre, hanno il compito di vigilare che nessun alunno sia in possesso di oggetti pericolosi.

8. VIGILANZA IN OCCASIONE INFORTUNI E MALORI

Gli insegnanti provvedono a non far mancare una scrupolosa e assidua sorveglianza capace di prevenire gli infortuni, impedendo attività rischiose. All'albo delle singole scuole deve essere affisso l'elenco e i relativi numeri telefonici dei servizi di pronto soccorso e pronto intervento. Se un alunno subisce un danno fisico, occorre che l'insegnante intervenga immediatamente per accertarne l'entità. In presenza di alunno in precarie condizioni fisiche, la situazione d'emergenza richiede particolare vigilanza dei docenti proprio sul caso colpito, sollecitando la collaborazione dei colleghi o dei

Collaboratori Scolastici per il controllo della scolaresca lasciata eventualmente scoperta. Ogni docente dovrà conoscere i nominativi del personale addetto al primo soccorso come da tabella affissa nelle rispettive aule. Occorre affidare alla famiglia – o a persona da essa delegata – l'alunno infortunato o colto da malore in modo che venga consultato il medico di famiglia.

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente richiederà l'intervento immediato dell'addetto al primo soccorso presente, provvederà ad avvisare la segreteria, ovvero il coordinatore di plesso che, valutata la situazione, in accordo con il servizio di primo soccorso, avviserà la famiglia dell'alunno e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente ai servizi d'emergenza (118, secondo la modalità di chiamata soccorsi come definita nel Piano di emergenza). Mentre gli addetti si prendono cura dell'infortunato, il docente vigila sulla classe.

Il personale di segreteria e i Collaboratori Scolastici, in simili situazioni di urgenza, seguivano a offrire collaborazione affinché l'insegnante possa celermente provvedere al soccorso dell'infortunato.

I docenti collaborano nella circostanza per garantire costantemente la vigilanza sugli scolari del titolare impegnato in altra inderogabile incombenza. Qualunque sia l'entità del malessere o dell'infortunio, la famiglia deve essere **sempre** avvertita direttamente dall'insegnante telefonicamente per i casi gravi e con comunicazione scritta e sottoscritta sul diario per situazioni che non richiedono l'allontanamento del minore.

In caso di infortunio con danni fisici di qualsiasi entità, è **sempre necessaria** la stesura di una denuncia circostanziata e dettagliata dell'infortunio da consegnare tempestivamente in Segreteria.

La denuncia va consegnata in Segreteria in giornata e mai dopo le 24 ore successive all'evento, avendo presente che quanto comunicato dal docente viene trasmesso all'Istituto di assicurazione e messo a disposizione dei genitori per la tutela dei propri diritti e per far conoscere alla propria Amministrazione l'esistenza o meno di responsabilità nell'azione di vigilanza.

Per individuare rapidi canali di informazione è necessario che ogni docente tenga disponibile un elenco aggiornato degli alunni con i numeri di casa, del posto di lavoro dei genitori, del vicino o di un parente per allacciare in ogni momento della giornata eventuali contatti resi necessari in situazioni di emergenza. I numeri devono essere aggiornati dai genitori per essere reperibili.

Nessun docente può somministrare farmaci agli alunni se non preventivamente autorizzato dall'ASL, dal medico curante e dal Dirigente Scolastico, secondo il protocollo stabilito.

9. VIGILANZA IN CASO DI USCITA ANTICIPATA

Particolare cautela occorre adottare nel caso di uscita anticipata dell'alunno, consentita solo **per gravi** motivi. In tal caso i genitori o altra persona da essi autorizzata devono chiedere l'apposito permesso utilizzando la modulistica predisposta. Gli alunni sono consegnati solo ai genitori o persone maggiorenni in possesso di delega e documento di riconoscimento. E' evidente perciò che gli alunni non possono uscire da soli prima del termine delle lezioni se non sono ritirati da persona maggiorenne, delegata o autorizzata dalla famiglia.

In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, il docente rifiuta il proprio consenso e trattiene a scuola l'alunno fino al termine delle lezioni.

10. VIGILANZA DURANTE VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono responsabili per la vigilanza i docenti accompagnatori, che devono usare la massima attenzione trattandosi di luoghi non noti e perciò con maggiore rischio di incidenti.

E' necessario porre in atto una vigilanza attenta e scrupolosa nei seguenti momenti: la partenza (controllo dei presenti), le soste intermedie (controllo dei presenti), il rientro (consegna degli alunni alle famiglie) percorsi su sentieri, percorsi nel traffico urbano la visita a monumenti, musei, mostre ,teatro.

L'adempimento del dovere di vigilanza mediante il controllo con la diligenza dovuta e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico adempie, dunque, la funzione di evitare che il minore venga a trovarsi in una situazione di pericolo con possibile pregiudizio per la sua incolumità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Flavia Capodicasa